

Studio Legale

Avv. Marzia Gallo – P.E.C. marziagallo@pec.giuffre.it

Via Papa Paolo VI n°3/A – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) – Tel. Fax 0941/784344

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c. e 414 c.p.c. e istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Nell'interesse del **Prof. Vincenzo Citriglia** (c.f. _____)
_____ (ME), elettivamente domiciliato in Via Papa Paolo VI n°3/A di Sant'Agata di Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. Marzia Gallo (c.f. GLLMRZ73C43C351V, P.E.C. marziagallo@pec.giuffre.it tel./fax 0941/784344) che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto su foglio separato

- Ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588) - domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n°12, 00186 Roma;
Ufficio scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, Viale Giorgio Ribotta, 41, 00144 Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n°12, 00186 Roma;
USR Lazio - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi n°12, 00186 Roma;

- Resistenti -

E NEI CONFRONTI

di tutti gli aspiranti docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze



dell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia delle G.I. e in II fascia della GPS (classe di concorso A046 e B014), attualmente efficaci che, in caso di accoglimento del presente ricorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

- Controinteressati -

PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) nonché nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per la Provincia di Roma per le classi di concorso sotto riportate, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per i successivi aa. ss. con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.



Il ricorrente, in data 07.11.2009 ha conseguito la laurea magistrale in SCIENZE POLITICHE presso l'Università degli Studi di Messina, vecchio ordinamento a ciclo unico quadriennale (doc. 1 – laurea), idonea all'insegnamento per la classe di concorso A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE;

- il Prof. Citriglia è altresì in possesso del Diploma ITP di maturità Tecnica per Geometri, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri A. Florena di Santo Stefano di Camastra, idoneo all'insegnamento per la classe di concorso B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni (doc. n.2);

- in data 21.02.2020 il ricorrente ha conseguito i 24 crediti formativi universitari nelle discipline antro-po- psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie presso l'Università



Telematica E-Campus, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D. Lgs. 59/2017 (attuativo della L. n. 105/15) - (doc. n. 3 – conseguimento 24 CFU);

- successivamente, in data 18.06.2020 il ricorrente ha sostenuto e superato l'esame integrativo di "Diritto Amministrativo 1" ed in data 19.06.2020 quello in "Diritto Commerciale", richiesti ai fini dell'insegnamento (doc. n. 4 – esami integrativi);

- in data 03.08.2020, il ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto per le supplenze della Provincia di Roma (doc. n. 5);

- in data 14.05.2022 l'istante ha presentato domanda di aggiornamento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze per la Provincia di Roma (doc. n. 6).

La piattaforma online non ha permesso al ricorrente, nonostante in possesso della laurea in Scienze Politiche, dei 24 cfu e delle materie richieste ad integrazione, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale costringendolo così a doversi declassare in seconda fascia contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Prof. Citriglia negli anni è risultato destinatario di molteplici contratti a tempo determinato (doc. n°7 - autocertificazione), superando di gran lunga i 36 mesi, avendo prestato servizio nella sua qualità di docente (supplente) presso gli Istituti Scolastici Statali a partire dall'A.S.2017/2018 e per ogni singolo anno fino all'anno scolastico 2021/2022 relativi sia alla classe di concorso di concorso A046 sia per la classe di concorso B014, accettando incarichi per il sostegno nella scuola secondaria II grado ADSS ed acquisendo competenze che già di per sé, il Consiglio di Stato con la Sentenza n°4167/2020, considera equiparabile all'abilitazione.



Elemento (quello dei 36 mesi) in relazione a supplenze che non sono state dettate dall'esigenza di supplire la temporanea assenza del titolare, ma per costituire l'organico di fatto, come avvenuto per il ricorrente, che già di per sé, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea, rappresentano un abuso dell'utilizzo del contratto a tempo determinato e un illegittimo arbitrario atteggiarsi della P.A.

Anche sotto questo aspetto, pertanto, il ricorrente si trova relegato ingiustamente in graduatorie che verosimilmente gli consentono minori opportunità.

È ormai pacifico ed incontrovertibile che l'abilitazione all'insegnamento e/o i 36 mesi di servizio costituenti titolo abilitante all'insegnamento sono equipollenti ai 24 CFU.

Per come già detto, questa equipollenza della laurea più i 24 CFU all'abilitazione, oppure ai tre anni di servizio, trova espressa conferma nel D. Lgs. N°59/2017.

L'art. 3 di tale norma, infatti, al comma 3 stabilisce che per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della norma : "... la procedura di cui al comma 2, lettera c, è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti..."

Tutto ciò premesso, il Prof. Vincenzo Citriglia, *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso propone il presente ricorso che affida ai seguenti

MOTIVI

1) NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 112/2022 IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA MINISTERIALE 60/2020 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE VALORE ABILITANTE DELLA LAUREA E/O DIPLOMA ITP E 24 CFU - FUMUS BONI IURIS.



Si precisa che l'O.M. n°112/2022, art. 3 comma 9 in relazione all'Ordinanza Ministeriale n°60 del 10.07.202, all'art. 3 comma 6, statuisce: *“Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per le classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;*

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

*i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, ... previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, **e di uno dei seguenti requisiti:***

1. possesso dei titoli di cui all'art. 5 comma 2, lettera b) del D. Lgs. N°59/2017;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del D. Lgs.n°59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

Come esposto in premessa, il ricorrente nel compilare la domanda per le supplenze, come da *format on line*, che richiama la norma appena citata, ha potuto inserire, nella sezione titoli di accesso Laurea e/o Diploma ITP e 24 CFU per le classi di concorso A046 e B014, per vedersi inserito così in seconda fascia GPS.

Tutto ciò sulla base del presupposto che non fosse in possesso di idonea abilitazione poiché senza TFA, PAS o SSIS, ma alla luce di numerose pronunce giurisprudenziali, tale impostazione non appare condivisibile in quanto: *“il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all'abilitazione*



all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto" (Trib. Salerno, sent. n°10 del 21.01.2020).

Ed è proprio riguardo al possesso del "titolo di abilitazione" che ci si trova in disaccordo e con la seguente disamina si vuole chiarire come il ricorrente, in possesso congiuntamente di "Laurea e/o Diploma ITP e 24 CFU" possa considerarsi abilitato all'insegnamento.

In particolare:

a) per le procedure concorsuali la L.107/2015 (Legge c.d. Della Buona Scuola), all'art. 1 comma 110 stabilisce che: "**possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami...esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento**" e che il D. Lgs. N°59/2017 statuisce: "1. **Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'art 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:**

a) **laurea magistrale** o a ciclo unico oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, **coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;**

b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare, aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo - psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

Secondo la legge n°107/2015 ed il D. Lgs. N°59/2017, pertanto, il "titolo di abilitazione" è equipollente al "possesso congiunto di Laurea+24 CFU".



Sul punto si riporta l'Ordinanza del Tribunale di Messina, Giudice Dott.ssa Bellino del 22.12.2020, che evidenzia come **“dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore, nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento dei docenti, abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento, pur prevista dall'art. 1, comma 110 della Legge delega, con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio (per il concorso straordinario), disciplinati dal decreto attuativo e dallo stesso art. 1 cit., comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di II fascia – riservate agli abilitati – per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza...E che, inoltre, nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto espressamente l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea con il conseguimento di 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti. Tuttavia, appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 02.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT... Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2007 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”**.



Conforme: **Tribunale di Roma con sentenza n. 2823 del 22.03.2019** ha affermato il valore abilitante della laurea congiuntamente ai 24 CFU, statuendo che *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU... vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto, operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017), sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. 107/2015)...Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà mere procedure amministrative di reclutamento... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...”*.

Per quanto sopra esposto si evidenzia l’illegittimità delle ordinanze ministeriali n.112/2022 e n. 60/2020 ed il riconoscimento del diritto del ricorrente all’abilitazione per le supplenze di prima fascia, in quanto in possesso congiuntamente di Laurea e/o Diploma ITP e 24 CFU.

L’individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015. L’espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 cfu consentono l’accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l’accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati).

L’odierno ricorrente chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento del valore abilitante dei titoli posseduti, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall’Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l’abilitazione all’insegnamento quale requisito d’accesso ai concorsi, dall’altro, a partire dal concorso previsto dall’art. 5 D.



Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, con il conseguimento dei 24 CFU ed anche l'equipollenza dei 36 mesi di servizio svolti all'abilitazione all'insegnamento.

La circostanza che il ricorrente possa partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non possa accedere alle graduatorie riservate ai docenti abilitati, configura una evidente disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione, che solo una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento consente di escludere.

2) ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi come si evince anche dalla semplice lettura delle norme intervenute in materia, ugualmente alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019. L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integrato con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, *“Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249”* ha demandato al Ministero dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”*. Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento: *“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con*



disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati”.

Il D.M. 249/2010 – ancora in vigore -, quindi, prevede che possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati. Il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "Requisiti di ammissione e articolazione del percorso", quanto segue: "... b. *per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...*".

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 (già più volte richiamato) statuisce quanto segue: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in



ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

Il Ministero dell'Istruzione, dunque, con il D.M. 92/2019 secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della nuova normativa, consente la partecipazione al Tfa sostegno, anche dei docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu e dei diplomati +24 CFU (ITP) attribuendone valore abilitante.

Il sillogismo che ne scaturisce non consente che una sola conclusione: a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati; b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu. Ne consegue che i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu sono in possesso di titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella seconda fascia aggiuntiva delle Graduatorie di circolo e di Istituto.

Si richiama la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2823/2019 pubblicata il 22.03.2019, che ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu, evidenziando nelle motivazioni della sentenza quanto segue: *“La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art.5 D. Lgs. 5/12017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l.107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia -pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata,*



dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz' altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi...(omissis) ...P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...".

Anche il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 452/2019 del 22.05.2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu: "...la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost."

3) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.

Il titolo di abilitazione "vecchio sistema", si appalesa tra l'altro contrario alla disciplina europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative previste dalla normativa scolastica del nostro Paese sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di



“programmare gli accessi” al ruolo. Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, come si evince dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono insistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. È pertanto indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, la assoluta irrilevanza della c.d. "abilitazione all'insegnamento".

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione della loro particolare chiarezza.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE disciplinano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998, n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con detto decreto Ministeriale, ha statuito che tali titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e DM. 3911998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Sul punto si richiama ancora la recente pronuncia del tribunale di Cassino (si veda sopra) secondo la quale *“La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo*



per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D. Lgs 206/2007 e con il D. Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma



dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativa eurounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione ". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto eurounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro» definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente..."

Alla luce di quanto sopra, ed in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, delle norme di riferimento, confortata dai numerosi precedenti della giurisprudenza pronunciatasi in materia, non potrà che riconoscersi valore abilitante al titolo di studio in possesso del ricorrente congiuntamente ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai CFU nelle



specifiche materie di insegnamento, e conseguentemente il diritto dello stesso ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS della provincia di Roma, per la classe di concorso classe di concorso A046 e B014 e GPS INCROCIATE SOSTEGNO I FASCIA SCUOLA SECONDARIA II GRADO ed in quelle ritenute accessibili in corso di causa, secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, con il diritto dello stesso ad assumere gli incarichi sulla base della disponibilità già manifestata mediante la presentazione della domanda in data 14.05.2022 ai sensi del D.M. 30.7.2021, n. 242 con cui ha espresso le proprie preferenze di sede e tipologia di posto.

4) COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA – SEZIONE LAVORO.

Sempre in via preliminare, precisata la giurisdizione, in relazione alla competenza territoriale del Tribunale del Lavoro adito, si evidenzia che in ossequio ai principi applicabili nella fattispecie la competenza per territorio in relazione a domanda diretta alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una PA., volta, in particolare, all'accertamento del diritto di un insegnante all'inclusione nella graduatoria dell'ufficio scolastico provinciale, con conseguente immissione in ruolo e sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, spetta in maniera inderogabile ai sensi dell'art.413, comma 5, c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), alla circoscrizione ove ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del



rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Ed al momento dell'odierna proposizione dell'azione l'ultimo rapporto di lavoro è stato prestato presso il Liceo Statale "Sandro Pertini" di Ladispoli (contratto a tempo determinato concluso il 30.06.2022), che ricade ovviamente nella circoscrizione territoriale del tribunale di Civitavecchia.

Sussiste pertanto la competenza territoriale del Tribunale adito.

DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso presenta i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare.

Quanto al *fumus boni iuris* il ricorso si appalesa fondato per quanto sopra argomentato ed anche in considerazione dei precedenti favorevoli, alcuni dei quali menzionati in narrativa.

Quanto al *periculum in mora* è evidente che il ricorrente subisce il gravissimo danno di non vedersi riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti, che ha come conseguenza la mortificazione delle chances occupazionali con un evidente pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

Il pregiudizio, quindi, si manifesta nell'impossibilità di far valere il valore abilitante dei titoli in tutte le circostanze in cui ciò si riveli necessario per favorire le *chances*



occupazionali della ricorrente, tra cui l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali di I fascia, attualmente precluso al ricorrente, con inevitabile perdita di opportunità concrete di ottenere un incarico, con conseguente depauperamento della professionalità.

Il requisito dell'urgenza è vieppiù evidente laddove si consideri che in difetto di una decisione urgente, saranno ulteriormente frustrate le possibilità di esercitare la professione di docente non solo in relazione al corrente anno scolastico, ma anche in relazione al successivo. Infatti, nelle more dei tempi del giudizio di merito (la cui definizione certamente sarà successiva all'inizio del prossimo anno scolastico, decorrente dal 01.09.2022) rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di aggiornare la propria posizione nella I fascia delle GPS provinciali, e nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente.

Tra l'altro permane l'interesse del ricorrente all'immediato inserimento in I fascia per potere avere maggiori opportunità di lavoro anche in ordine alle supplenze temporanee. Sul punto, infatti, l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 dispone che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: *a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4....*



Il suddetto art. 11 prevede inoltre che l'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo.

Nel caso di specie il ricorrente ha documentato il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs 59/2017 ed ha presentato la domanda per la scelta delle sedi valida anche ai fini delle supplenze temporanee.

Ne consegue che lo stesso, avendo provato il possesso della laurea e/o diploma ITP e dei 24 cfu ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza.

Ma vieppiù, con il presente giudizio si chiede tra l'altro che venga riconosciuto con urgenza il valore abilitante dei titoli posseduti dal ricorrente e dallo stesso spendibile in qualsiasi momento della propria vita professionale e quindi, sia per il conferimento delle supplenze da GPS e da Graduatorie di Istituto per l'anno scolastico 2022/2023.

Soccorre a fondare tale prospettazione del *periculum*, l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance e di lesione di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impoverimento della professionalità.

La Suprema Corte ha, altresì, configurato la lesione de *“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella*



prestazione lavorativa” (cfr. tra molte, Cass. Civ. – sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287).

Invero, l’art. 700 cpc, prevedendo misure idonee *“ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”*, per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività, entrambi sussistenti nell’ipotesi di specie, posto che un ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita del punteggio non recuperabile per altra via.

Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d’urgenza - modellandosi sul periculum in mora affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio.

Quando si attende, infatti, che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l’effetto costitutivo ed innovativo (nel caso de quo, l’inserimento nella prima fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d’istituto quale presupposto indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio.

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un’anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal periculum in mora, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo.



In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della sua attualità.

Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Sul punto, si evidenzia che il ricorrente nel corso del corrente anno scolastico è stato destinatario di contratto a tempo determinato presso la scuola Statale ma si trova relegato ingiustamente in II fascia delle GPS e quindi in posizione deteriore in graduatoria rispetto a quella cui avrebbe diritto se gli venisse riconosciuto il valore abilitante dei titoli posseduti.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per il ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo, poiché il giudizio di merito certamente non si concluderà entro il 01.09.2022 (con conseguente perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

In ordine alla sussistenza del periculum in mora, il Giudice del lavoro di Messina, dott.ssa Rando, nella recente ordinanza del 14.01.2022 n. 999 ha statuito *“appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata*



in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato".

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'istante *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso, Chiede che vengano accolte le seguenti domande e

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo giudice adito,

IN VIA CAUTELARE – RITENERE E DICHIARARE previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2022 art. 3 comma 9 in relazione all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 art. 3 comma 6, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è in possesso di titoli con valore abilitante all'insegnamento costituito dal diploma, dalla Laurea e dai 24 Cfu;

CONSEQUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado della provincia di Roma (anche ai fini del relativo aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui lo stesso risulta già inserito in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Roma.

NEL MERITO: ritenere e dichiarare previa disapplicazione dell'ordinanza n. 112/2022 art. 3 comma 9 in relazione all'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 art. 3 comma 6, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, per le causali di cui in narrativa, che il ricorrente è in possesso di un titolo con valore abilitante all'insegnamento costituito dal costituito dal diploma, dalla Laurea e dai 24 Cfu;



CONSEQUENTEMENTE - ordinare alle Amministrazioni resistenti di inserire la ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della scuola secondaria di II grado della provincia di Roma (anche ai fini del relativo aggiornamento) relativamente alle classi di concorso in cui lo stesso risulta già inserito in II fascia GPS, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge, nonché nella seconda II fascia delle Graduatorie d'Istituto della Provincia di Roma.

Con vittoria di spese compensi ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei contro interessati - costituiti dai docenti di tutti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia e in II fascia della GPS (classe di concorso A046 e B014 e GPS INCROCIATE SOSTEGNO II FASCIA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro. Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, ed in particolare l'ecc.mo tribunale adito, quale forma di notifica alternativa alla



- 8) Diploma di perfezionamento annuale in DSA;
- 9) Diploma di perfezionamento annuale in *Valutazione delle Istituzioni scolastiche e formative*;
- 10) Rideterminazione punteggio GPS per la classe di concorso A046;
- 11) Rideterminazione punteggio GPS per la classe di concorso B014;
- 12) Domanda scelta sedi;
- 13) Copia O.M. 112/2022;
- 14) decreti esecuzione ordinanze cautelari in favore di altri ricorrenti.

Ai sensi del DPR n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha valore interminabile.

SJL

Sant'Agata di Militello, 13.07.2022

f.to digitalmente

Avv. Marzia Gallo

